

ALLEGATO II

Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari

1) Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

Per i facsimile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all'Allegato 1A, punto 1).

2) Documentazione da allegare alla comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari^{1 2 3}

Tavola 1

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di azioni

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di azioni (di seguito "prospetto") deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a)* copia dello statuto vigente dell'emittente nonché copia dello statuto che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni, qualora diverso da quello vigente al momento della comunicazione;
- b)* il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- c)* dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico⁴;
- d)* copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- e)* in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati⁵.

¹ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

² Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di pubblicare il documento di registrazione, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.

³ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella comunicazione ex articolo 52 del Regolamento per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati. Le dichiarazioni eventualmente richieste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.

⁴ Tale dichiarazione può essere omessa nei casi in cui l'emittente dichiara nelle apposite sezioni del prospetto di essere responsabile per tutte le informazioni in esso contenute.

⁵ Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la comunicazione è completa.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine nonché nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale.

Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

Tavola 2

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
- b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;

- c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
- d) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, ove richiesta da tali Stati⁶.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Tavola 3

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti di debito

3.1 Obbligazioni

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico⁷;
- c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- d) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla documentazione, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, una dichiarazione in cui venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

⁶ Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la comunicazione è completa.

⁷ Tale dichiarazione può essere omessa nei casi in cui l'emittente dichiara nelle apposite sezioni del prospetto di essere responsabile per tutte le informazioni in esso contenute.

La suddetta dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione alle negoziazioni sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari degli strumenti finanziari.

3.2 Obbligazioni emesse da enti locali

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- b) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

3.3. Obbligazioni convertibili in azioni

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- c) in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;

d) in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un altro Stato:

- dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
- attestazione, suffragata da un apposito parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

e) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

f) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

g) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di sottoscrizione di azioni:

- copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;

h) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di acquisto di azioni:

- copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

3.4. Obbligazioni strutturate

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni strutturate deve essere allegata la seguente documentazione:

a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;

b) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

c) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

3.5 Obbligazioni bancarie

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento.

Tavola 4

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di *warrant* deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), c) e d) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione dei *warrant*;
- b) qualora i *warrant* si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di *warrant* a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
 - ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i *warrant* con la quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
- c) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
 - copia della delibera di emissione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i *warrant* e l'emittente gli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- d) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di acquisto di strumenti finanziari:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i *warrant* ed il proprietario degli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Tavola 5
***Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto
di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates***

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di *covered warrant* e di *certificates* deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico⁸;
- c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- d) qualora l'attività sottostante i *covered warrant* ed i *certificates* sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - dichiarazione con cui l'emittente i *covered warrant* ed i *certificates* attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni con un adeguato grado di aggiornamento;
- e) qualora l'attività sottostante i *covered warrant* ed i *certificates* sia costituita da:
 - 1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - 2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
 - 3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
 - 4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
 - 5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;
 - dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono, inoltre, allegare una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali

⁸ Tale dichiarazione può essere omessa nei casi in cui l'emittente dichiara nelle apposite sezioni del prospetto di essere responsabile per tutte le informazioni in esso contenute.

l'emittente medesimo è soggetto;

- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

Qualora i *covered warrant* e i *certificates* siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione:

- copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

Tavola 6

A. Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di OICR chiusi italiani ed esteri.

Alla comunicazione indicata dall'articolo 59, comma 2 del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato dell'OICR.

Per i fondi mobiliari è altresì allegata:

- d) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Alla comunicazione indicata dall'articolo 60, commi 4 e 5 del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- f) copia dello statuto vigente dell'offerente;
- g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- h) copia del regolamento dell'OICR;
- i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- j) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato dell'OICR, se redatto;
- k) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- l) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

Nel caso la società offerente abbia sede legale in un Paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere altresì fornita un'attestazione, rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nella quale si confermi che il bilancio d'esercizio e, ove redatto, quello consolidato della medesima società sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di OICR esteri aperti non armonizzati.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del regolamento dell'OICR;
- d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

Nel caso la società offerente abbia sede legale in un Paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere altresì fornita un'attestazione, rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nella quale si confermi che il bilancio d'esercizio e, ove redatto, quello consolidato della medesima società sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.

Tavola 7

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1.

Tavola 8

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- prospetto redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di ammissione alle negoziazioni contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2 del Testo Unico⁹;
- copia dei documenti inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- copia delle relazioni di *rating*;
- copia del contratto di cessione del credito;
- copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (*collateral*) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
- descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal *collateral* tra le singole *tranche* dell'operazione. Per ogni *tranche* deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre *tranche*. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (*trigger events*) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (*prepayment*) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di *prepayment* con riferimento alle serie storiche del *collateral*, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola *tranche* in termini di modifiche della *duration*, del prezzo e delle altre condizioni.

⁹ Tale dichiarazione può essere omessa nei casi in cui l'emittente dichiara nelle apposite sezioni del prospetto di essere responsabile per tutte le informazioni in esso contenute.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.